

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO

III[°] SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 113/CFA

(2018/2019)

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 092/CFA- RIUNIONE DEL 18 APRILE 2019**

I COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Prof. Enrico Moscati, Avv. Gianfranco Iadecola – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DELLA SOCIETA' ASD JUST MOLA PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. AVVERSO LA REVOCA DELLA PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0 - 6 IN FAVORE DELLA RECLAMANTE E LA CONFERMA DEL RISULTATO CONSEGUITO SUL CAMPO DI 8 - 2 IN FAVORE DELLA SOCIETA' POL. FIVE BITONTO SEGUITO GARA POL. FIVE BITONTO - ASD JUST MOLA DEL 29.9.2018 (Delibera della Corte Sportiva D'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 29 del 15.11.2018)

Il ricorso, che fa seguito alla delibera della Corte Sportiva d'Appello Territoriale c/o il Comitato Regionale Puglia, è diretto alla revisione ai sensi dell'art. 39 C.G.S. della suddetta decisione della Corte Sportiva d'Appello del 15.11.2018, correlata a quella di prima istanza del Giudice Sportivo, e adduce una serie di vizi procedurali commessi dagli Organi di Giustizia Sportiva.

In data 21.3.2019 è pervenuta comunicazione della Società reclamante, datata 11.3.2019, con cui si dichiara di ritirare il ricorso per revocazione. La dichiarazione di ritiro del ricorso è sottoscritta dal Presidente della Società reclamante.

Questa Corte Federale d'Appello, nel prendere atto della dichiarazione della Società reclamante di ritirare il ricorso per revocazione, dichiara l'estinzione del presente giudizio per revocazione e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

Per questi motivi la C.F.A., preso atto della rinuncia dichiara estinto il procedimento.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DEL SIG. PERRUCCI GIULIO (ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETA' SSD ARL CITTA' DI CAMPOBASSO) AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 8, COMMI 9 E 10 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 94 TER, COMMA II NOIF SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 6462/29 PF 18-19 GP/AA/MG DEL 27.12.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 52/TFN del 14.3.2019)

3. RICORSO DELLA SOCIETA' SSD ARL CITTA' DI CAMPOBASSO AVVERSO LE SANZIONI:

- **PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA;**
- **AMMENDA DI € 1.500,00;**

INFLITTE ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1, C.G.S SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 6462/29 PF 18-19 GP/AA/MG DEL 27.12.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 52/TFN del 14.3.2019)

Con ricorsi in data 26.3.2019, il Sig. Perrucci Giulio, Amministratore Unico e Legale Rappresentante *pro tempore* della SSD ARL Citta' di Campobasso, e quest'ultima Società, si dolgono della decisione del Tribunale Federale Nazionale (pubblicata con Com. Uff. n.52/TFN-SD del 14.3.2019),

con la quale, in relazione alla violazione dell'art. 1 bis C.G.S. (in riferimento all'art. 94 ter, comma 11, N.O.I.F. ed all'art. 8, commi 9 e 10 C.G.S.) venivano inflitte, al Perrucci, la sanzione della inibizione per mesi 6, ed alla Società quella di 1 punto di penalizzazione e di € 1.500,00 di ammenda.

Lamentano comunemente i ricorrenti la pura occasionalità dell'omesso pagamento nel termine di 30 giorni previsti dalla normativa federale, al calciatore Loperfido Andrea, della somma accertata dalla Commissione Accordi Economici della LND, pari ad € 900,00 (novecento), dovuto solo ad un disguido informativo/comunicativo tra la precedente e la nuova Dirigenza societaria, rappresentando che, peraltro, quest'ultima, non appena venuta a conoscenza della esistenza della pendenza, aveva immediatamente provveduto al saldo di quanto dovuto.

Di conseguenza, viene dedotta in capo agli incolpati una condizione soggettiva di legittimo affidamento ovvero di errore scusabile, "se non di forza maggiore", invocandosi il proscioglimento degli stessi e comunque, ed in ogni caso, la riduzione delle sanzioni applicate.

La Corte Federale di Appello ritiene che -fermo rimanendo il riconoscimento dell'addebito per la consumata violazione, riconducibile ad evidente inadeguata attenzione da parte dei nuovi Organi societari agli impegni derivanti dal subentro nella precedente gestione- la richiesta subordinata possa trovare accoglimento, e che di conseguenza il regime sanzionatorio possa essere attenuato, in particolare alla luce della circostanza dell'avvenuta corresponsione (sia pure tardiva) dell'importo dovuto al calciatore, in ossequio alla decisione della più sopra citata Commissione.

Per questi motivi la C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 2 e 3 come rispettivamente proposti dal sig. Perrucci Giulio e dalla società SSD ARL Città di Campobasso di Campobasso (CB) in parziale accoglimento così dispone:

- Sig. Perrucci Giulio riduce la sanzione dell'inibizione a mesi 4;
- Società SSD ARL Città di Campobasso ridetermina la sanzione nella sola ammenda di € 1.000,00.

Dispone restituirsì le tasse reclamo.

4. RICORSO DEL SIG. ABBATUCCOLO MARIO (ALL'EPOCA DEI FATTI DIRETTORE GENERALE E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ USD RIVAROLESE 1919) AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 2 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 6512/281 PFI 18-19 MS/GR/GT DEL 28.12.2018 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria - Com. Uff. n. 52 del 14.3.2019)

5. RICORSO DELLA SOCIETÀ USD RIVAROLESE 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 300,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 6512/281 PFI 18-19 MS/GR/GT DEL 28.12.2018 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria - Com. Uff. n. 52 del 14.3.2019)

Il reclamo, che fa seguito al giudizio avanti al Tribunale Federale Territoriale della Liguria su deferimento da parte del Procuratore Federale in data 28.12.2018, è diretto alla riforma della decisione del Tribunale Federale Territoriale della Liguria del 14.3.2019, che aveva condannato il Sig. Abbatuccolo Mario alla sanzione dell'inibizione per mesi due e la USD Rivarolese 1919 alla sanzione dell'ammenda di € 300,00. I suddetti erano stati deferiti con nota del 28.12.2018, il primo per violazione dell'art. 1-bis, comma 1, C.G.S. per avere pubblicato nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della USD Rivarolese 1919 sul sito internet www.dilettantissimo.it dopo la pronuncia del CFA copia di un documento facente parte del fascicolo trasmesso al CFA a seguito di reclamo proposto dalla ASD Val di Vara 5 Terre (Eccellenza) del 3.12.2017, conclusosi con accoglimento (Com. Uff. n. 131/CFA del 21.6.2018), la seconda per violazione dell'art. 4, comma 1, CGS a titolo di responsabilità diretta per la condotta posta in essere dal suo Presidente e legale rappresentante Sig. Abbatuccolo Mario. In particolare, nel ricorso si eccepiscono preliminarmente due circostanze di fatto: la prima, relativa alla non riconoscibilità del contenuto del documento in questione, che la stessa Procura Federale avrebbe dichiarato non riconoscibile "per insufficiente risoluzione dei caratteri"; la seconda, relativa alla materiale impossibilità per il Sig. Mario Abbatuccolo "di pubblicare contenuti sul sito www.dilettantissimo.it", in quanto il reclamante non sarebbe in alcun modo responsabile dei contenuti pubblicati dal sito internet. Nel merito, i due reclamanti adducono in primo luogo la mancanza di qualunque supporto probatorio "a sostegno dell'azione disciplinare intrapresa" dalla Procura Federale;

in secondo luogo, i reclamanti contestano il carattere riservato del documento sicché non vi sarebbe stata alcuna violazione dell'art. 1-bis CGS. Il ricorso si conclude con la richiesta di riforma della decisione impugnata con conseguente annullamento e/o revoca delle sanzioni disciplinari comminate dal giudice di primo grado, non sussistendo alcuna responsabilità a carico dei reclamanti.

Osserva questa Corte Federale d'Appello che i due reclami, presentati entrambi tempestivamente, devono essere preventivamente riuniti per essere decisi unitariamente. Nel merito, i due reclami sono destituiti di fondamento essendo pacifica la responsabilità del Sig. Abbatuccolo Mario e della USD Rivarolese 1919. Infatti, è lo stesso Sig. Abbatuccolo che afferma nella dichiarazione, poi pubblicata su internet, di allegare il documento che avrebbe dovuto rimanere riservato. Appare, quindi, palese la violazione dell'art. 1-bis, comma 1, CGS, da parte del reclamante con conseguente responsabilità della USD Rivarolese 1919 che risponde direttamente del suo operato stante la qualifica di Presidente e legale rappresentante della suddetta Società rivestita dal Sig. Abbatuccolo all'epoca dei fatti. Oltretutto, in sede di dichiarazione rilasciata alla Procura Federale in data 31.10.2018, il reclamante ha tenuto un comportamento in un certo senso ambiguo dichiarando di non ricordare se avesse a suo tempo inviato o no il documento poi risultato allegato alla dichiarazione pubblicata il 22.6.2018 sul sito www.dilettantissimo.it. In secondo luogo, il Sig. Abbatuccolo tenta di giustificarsi dichiarando che il documento pubblicato non doveva essere considerato riservato perché la sentenza era stata già pubblicata: questo assunto è privo di qualsiasi fondamento perché qui si tratta della divulgazione di un atto processuale che doveva rimanere interno al fascicolo di ufficio. In conclusione, da nessun punto di vista la decisione di primo grado merita censure e, pertanto, deve essere confermata integralmente con conseguente rigetto del reclamo. Trattandosi di rigetto, entrambe le tasse reclamo devono essere incamerate.

Per questi motivi la C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 4 e 5 come rispettivamente proposti dal sig. Abbatuccolo Mario e dalla società USD Rivarolese 1919 di Genova (GE) li respinge.

Dispone addebitarsi le tasse reclamo.

II COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Prof. Alberto Massera, Avv. Cesare Persichelli – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

6. RICORSO DELLA SOCIETA' ASD OSPEDALETTI CALCIO PER REVISIONE EX ART. 39, COMMA 2 C.G.S. AVVERSO LA CONFERMA DELLA PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0 - 3 IN FAVORE DELLA SOCIETA' VADO E L'AMMENDA DI € 100,00 SEGUITO GARA ASD OSPEDALETTI CALCIO - VADO DEL 23.9.2018 (Delibera della Corte Sportiva D'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria - Com. Uff. n. 20 del 16.10.2018)

In data 23.9.2018 veniva disputata in Santo Stefano al Mare (IM) la gara Ospedaletti Calcio - Vado Football Club del campionato under 16 Allievi Regionali Fascia B del Comitato Regionale Liguria, conclusosi con la vittoria dei padroni di casa per 3-1.

Il Giudice Sportivo, nell'esaminare il referto arbitrale relativo alla detta gara, accertava che alla stessa aveva partecipato, con il n. 8 di maglia, il calciatore Souleymane Fofana che, a seguito delle verifiche effettuate, appariva non tesserato.

Conseguentemente, quel Giudice adottava, unitamente ad altre statuizioni che qui non rilevano, le seguenti sanzioni: perdita della gara per 0-3 alla Società Ospedaletti Calcio, ammenda di € 200,00 a carico della medesima.

Avverso tale decisione proponeva rituale impugnazione la soc. Ospedaletti, e la competente Corte Sportiva d'Appello Territoriale, con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 20 del 16/10/2018, riduceva la sanzione dell'ammenda ad € 100,00, confermando l'impugnato provvedimento in tutte le altre pronunce, compresa quella qui rilevante relativa alla perdita della gara.

Con ricorso 23.10.2018 ex art. 30 C.G.S., l'A.S.D. Ospedaletti Calcio adiva il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti per conseguire l'annullamento della determinazione dell'Ufficio Tesseramenti presso il Comitato Regionale Liguria che aveva ritenuto di fissare al 26/09/2018 il tesseramento del calciatore Souleymane Fofana, chiedendo che la detta decorrenza venisse stabilita nel giorno 20.9.2018.

Con decisione pubblicata il 04/03/2019, il detto Tribunale, in accoglimento del reclamo, determinava la data di decorrenza del tesseramento del più volte nominato calciatore Souleymane Fofana, matricola FIGC 3189738, a far data dal 20.9.2018 per la Stagione Sportiva 2018/2019.

Sulla base di tale documento, costituente evidente sopravvenienza rispetto alle prove valutate dalla richiamata decisione della Corte Sportiva d'Appello Territoriale del 16.10.2018, l'A.S.D. Ospedaletti Calcio propone ricorso per la revisione di quest'ultima ai sensi dell'art. 39 n. 2 C.G.S..

Il ricorso veniva trattato nella seduta della Corte del 18.4.2019 nella quale l'avv. Alessandro Gallese, comparso per la reclamante, illustrava il gravame sollecitandone l'accoglimento.

A parere del Giudicante, l'impugnazione in discorso è ammissibile e fondata.

La norma sopra richiamata, di cui si chiede applicazione nella presente controversia, prevede testualmente che *"La Corte Federale di Appello può disporre la revisione nei confronti di decisioni irrevocabili ... in caso di inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile"*.

Risulta dalla motivazione dell'impugnato ed irrevocabile provvedimento della Corte d'Appello Territoriale che quest'ultima ha ritenuto il calciatore Souleymane Fofana tesserato per la Ospedaletti Calcio a partire dal 26.9.2018, pertanto in posizione irregolare rispetto alla gara disputatasi il precedente giorno 23.

Contrariamente a tale risultanza, la Sezione Tesseramenti del Tribunale Federale Nazionale – della cui esclusiva competenza in materia non è consentito dubitare – ha definitivamente stabilito che la data d'inizio del tesseramento del tanto spesso nominato giovane calciatore Souleymane Fofana andasse fissata al 20.9.2019, rendendo in tal modo pienamente legittima la sua partecipazione alla gara contestata, disputatasi, come più volte ricordato, il giorno 23 del mese di settembre dell'anno 2018.

La fattispecie integra, all'evidenza, la previsione regolamentare, sopra riprodotta, dell'art. 39 n. 2 C.G.S.: la data del tesseramento del calciatore Fofana definitivamente stabilita dal Tribunale Federale Nazionale è inconciliabile con quella considerata in precedenza dalla Corte d'Appello Territoriale, conseguentemente il ricorso va accolto e la Corte deve adottare le statuizioni di cui al dispositivo.

Per questi motivi la C.F.A., accoglie il ricorso come sopra proposto dalla società ASD Ospedaletti Calcio di Ospedaletti (IM) e annulla le sanzioni inflitte, ripristinando il risultato conseguito sul campo.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

7. RICORSO DEL PRESIDENTE FEDERALE AVVERSO LA REIEZIONE DEL RICORSO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ ASD GIOVANILE CENTALLO 2006 SEGUITO GARA ASD MIRAFIORI – ASD GIOVANILE CENTALLO 2006 DEL 15.12.2018 – CAMPIONATO UNDER 16 REGIONALE – GIRONE C (Delibera della Corte Sportiva D'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Piemonte V.A. – Com. Uff. n. 43 del 31.1.2019)

Il Presidente Federale, con atto del 29.3.2019, previa segnalazione del 4.2.2019 da parte del Presidente del Comitato Regionale Piemonte – Valle d'Aosta, ha proposto ricorso ex art. 37, comma 1, lett. c), C.G.S. avverso la decisione assunta dalla Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Piemonte – Valle d'Aosta resa pubblica con il Com. Uff. n. 43 del 31.1.2019, con la quale l'organo di secondo grado ha respinto l'appello avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale presso il suddetto Comitato resa pubblica con il Com. Uff. n. 41 del 17.1.2019, di rigetto del reclamo proposto dalla ASD Giovanile Centallo richiedente la non omologazione del risultato della gara con la ASD Mirafiori del 15.12.2018 per il Campionato Under 16 Regionale, Girone C, per essere stato il reclamo stesso preannunciato oltre i termini stabiliti dalla normativa federale.

Il ricorso presentato dal Presidente Federale si fonda sul fatto che le decisioni qui avversate sono basate sull'applicazione al reclamo in epigrafe della disposizione di cui all'art. 29, comma 4, lett. b), del C.G.S., per la quale il reclamo "deve essere preannunciato entro le ore 24.00 del giorno successivo a quello della gara alla quale si riferisce", e non della disposizione di cui all'art. 46, comma 1, per la quale i "ricorsi avverso la regolarità dello svolgimento delle gare previsti dall'art. 29, commi 2 e 3, devono essere preannunciati con le modalità di cui all'art. 38, al Giudice sportivo entro le ore 24.00 del giorno feriale successivo a quello della gara alla quale si riferiscono", disposizione quest'ultima invece specificamente rilevante nella controversia *de qua* in quanto inserita nel Titolo VII recante la disciplina sportiva in ambito regionale della LND e del settore per l'attività giovanile e scolastica. Con la conclusione per cui essendo stato il reclamo preannunciato lunedì 17 dicembre 2018, vale a dire il primo giorno feriale successivo a quello della gara, il preannuncio di reclamo sarebbe stato tempestivamente presentato.

La Corte ritiene che il ricorso sia fondato. La piana lettura della testualità delle due disposizioni citate rende infatti evidente la diversità del loro contenuto precettivo, in un quadro normativo nel quale è la seconda di esse – cioè l'art. 46 – a dover trovare nella fattispecie applicazione, in quanto norma speciale volta a regolare con prescrizione *ad hoc* la materia, quindi prevalente su quella generale di cui all'art. 28, e ragionevolmente intesa a rendere più agevole il diritto al ricorso anche nei riguardi di realtà organizzative meno strutturate come quelle aderenti alla LND.

Per questi motivi la C.F.A., accoglie il ricorso come sopra proposto dal Presidente Federale e annulla la decisione impugnata, rimettendo gli atti al Giudice Sportivo c/o il Comitato Regionale Piemonte per il nuovo esame di merito.

IL PRESIDENTE
Pierluigi Ronzani

Pubblicato in Roma il 12 giugno 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina